ASSOCIAZIONE BENEFICA AMICI DI PORTOFINO ONLUS

Art.1

E' costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE BENEFICA AMICI DI PORTOFINO ONLUS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS). L'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art.2

L'Associazione ha sede in Portofino (GE) Via Fondaco nr.3/1 tel 347-0874035 oppure 3346917210

Art.3

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4

L'Associazione non ha fini di lucro. L'Associazione è apolitica e si ispira ai valori cristiani.

ART. 5

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di soggetti in condizioni di svantaggio nei seguenti settori:

- assistenza sociale e socio sanitaria
- beneficenza
- tutela promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939 n. 1089
- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente
- tutela dei diritti civili.

Non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizione e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460

A titolo esemplificativo l'associazione intende operare tramite::

- .Beneficenza a persone socialmente riconosciute bisognevoli di assistenza anche su segnalazione dei Comuni e degli Enti preposti..
- .Beneficenza a bambini portatori di handicap di Portofino-Santa Margherita Ligure.
- .Acquisto materiale antincendio e attrezzatura antinquinamento da posizionare nel Parco Marino e Parco Regionale Monte di Portofino a disposizione delle squadre di soccorso.
- .Abbattimento barriere architettoniche, costruzione pedana per superare barriere architettonica entrata Parco Monte Portofino altezza Castello Comunale Brown.
- .. Pacchi doni ai bambini bisognosi in occasione delle Festività natalizie.

Le attività citate sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri soci. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati da un regolamento di amministrazione che sarà approvato da parte dell'Assemblea dei soci.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.

Art. 6

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- .quote associative;
- .contributi degli aderenti;
- .contributi privati;
- .donazioni e lasciti testamentari;
- .entrate derivanti da attività connesse.
- .contributo dello stato, enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti.
- .Proventi di occasionali raccolte pubbliche di fondi per la realizzazioni di progetti di utilità sociale inerenti alle attività istituzionali, organizzate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.- Al termine di ogni esercizio, entro il 30 marzo il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile.

Art. 8

Il numero dei soci è illimitato.

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche che, condividendone gli scopi e le finalità, chiedono di farne parte, a mezzo di idonea richiesta scritta indirizzata al Consiglio direttivo, a fronte del versamento della quota sociale.

Vige l'obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna, per garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i soci maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi

I soci hanno il dovere di osservare il presente statuto, le deliberazioni assunte dall'Assemblea generale e le direttive impartite dal Consiglio direttivo.

Art. 9

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e IL regolamento. L'adesione all'Associazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni dalla data di presentazione al richiedente, in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine sopra indicato, si intende che essa è stata respinta – in caso di diniego espresso – il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicare la motivazione di detto diniego. Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'assemblea in seduta ordinaria. Sono benemeriti dell'Associazione coloro che, non soci, effettuano versamenti al fondo di donazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Art. 10

La qualità di socio si perde:

- .per recesso;
- .per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- .per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- .per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, contestando facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate a eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 11

I soci ordinari sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale; i soci possono, inoltre, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con un contributo in denaro.

La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente e non è soggetta a rivalutazione.

Ogni socio ha il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente;;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Ogni socio è obbligato:

- ad osservare le norme del presente statuto, del regolamento nonché le deliberazioni adottate dagli organi di amministrazione;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto all'elettorato attivo e passivo per il rinnovo delle cariche sociali.

In sede di Assemblea ogni socio ha diritto ad un voto..

Tutti i soci hanno pari diritti e doveri.

Art. 12

Sono organi dell'Associazione:

- .l'Assemblea dei soci;
- .il Comitato direttivo;
- .il Presidente.
- Il Tesoriere Vice Tesoriere
- Il Segretario Vice Segretario
- II responsabile Pubbliche Relazioni Vice Pubbliche Relazioni

Art. 13

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- .approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
- .nomina i componenti del comitato direttivo;
- .delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- .stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera la esclusione dei soci dell'Associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato almeno una volta all'anno per approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione verbale, per iscritto o per via telematica. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresenta almeno la metà più uno dei soci. In

seconda convocazione che può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazione dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.14

Il Comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette nominati dall'Assemblea dei soci. Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Comitato direttivo in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del Comitato decada dall'incarico il comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carico fino allo scadere dell'intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario. Al comitato direttivo spetta di:

- .curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea;
- .predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
- .nominare il Presidente, il Vicepresidente il Segretario e il Tesoriere;
- .deliberare sulle domande di nuovi aderenti;
- .provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci.
- .Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente p in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il comitato direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante telefono, posta elettronica o verbale.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Comitato direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.15

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Comitato direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle le deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Nei casi d'urgenza spetta al Presidente assumere ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio direttivo medesimo.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

Art.17

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Comitato Direttivo e coadiuva il Presidente ed il consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie o opportune per il funzionamento dell'Associazione.

Oltre alla tenuta dei libri dalla Legge, l'Associazione tiene i Libri Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo, on chè del libro degli aderenti all'Associazione.

Art.18

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuita salvo i rimborsi per gli associati sopra descritti.

Art. 20

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dal Comitato direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea straordinaria dei soci convocata con specifico ordine del giorno.

Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 21

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dal codice civile e dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Per quanto non contemplato a dal decreto legislativo